

COMUNE DI PABILLONIS

Provincia del Medio Campidano

REGISTRO DELIBERAZIONI
N. 46
DEL 20.12.2007

656
In Pabillonis
del 28/12/2007
11/01/2008

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

OGGETTO: Modifica al regolamento delle Entrate.

L'anno Duemilasette addì Venti del mese di Dicembre alle ore 17,00 in PABILLONIS e nella Casa Comunale, in seduta straordinaria ed in prima convocazione si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE nelle persone dei Sigg.:

PARERE DI CUI ALL' ART. 49
del Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli EE.LL.
D.Lgs. 267/2000

UFFICIO

Parere in ordine alla regolarità
tecnica

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

F.to Dott.ssa Massetti Luisella

UFFICIO RAGIONERIA

Parere in ordine alla regolarità
contabile e relativa attestazione
Finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
DESSI' Marco	X		ACCOSSU Ignazio	X	
MELONI Giuseppe	X		COLOMBO Leonardo	X	
GARAU Alessandro	X		MELIS Carlo	X	
FRAU Roberto	X		SIDA Luigi	X	
ATZORI Alessio	X		MATTA Aldo		X
ERDAS Stefania	X		ORGIU Irene	X	
FRONGIA Fiorella	X		ZURRU Marina		X
SERPI Stefano		X			
PORCU Osvaldo	X				
CHERCHI Antonio	X				
Francesco Mariano					

TOTALE PRESENTI	14
..	
TOTALE ASSENTI	3
..	

PRESIDENTE: il Sig. Meloni Giuseppe nella sua qualità di Presidente del Consiglio - PARTECIPA: con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c:4 lett. a) D.L. 267/2000 Il Segretario Comunale Dott.ssa Linda Serrau.

IL PRESIDENTE, constatata la legalità dell'adunanza, invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente invita il Responsabile dei Servizi Finanziari ad illustrare la modifica al Regolamento delle Entrate;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

-l'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446 stabilisce che le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

-la Legge n.212 del 27 luglio 2000 dispone in materia di statuto dei diritti del contribuente;

-l'art.27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n.448 sancisce che il termine per deliberare l'approvazione dei regolamenti comunali riguardanti entrate tributarie è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

-il Consiglio Comunale con proprio atto n.23 del 26.03.2003 aveva proceduto in base alle norme di legge all'approvazione del Regolamento generale sulle entrate contenente la disciplina generale delle entrate comunali;

-tali norme sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa;

-la legge n.296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina dei tributi locali, delegando alla potestà regolamentare dei Comuni il compito di disciplinare diversi aspetti della materia;

-è necessario approvare le modifiche al Regolamento Generale delle Entrate come da bozza allegata alla presente e così come è stato licenziato dalla competente Commissione consiliare;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi e favorevoli espressi dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di approvare le modifiche apportate al Regolamento Generale delle Entrate, come da allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di dare mandato al Responsabile del Settore Servizi Finanziari affinché provveda agli adempimenti previsti dall'art.52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997, secondo le modalità di cui alla Circolare Ministero delle Finanze n.101/E del 17 aprile 1998.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dessi Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Serrau Linda

Certifico che la presente deliberazione verrà affissa all'albo Pretorio per la pubblicazione il 28.12.2007 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi cioè fino al 11.01.2008.

Pabillonis, Li 28.12.2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Serrau Linda

verrà trasmessa in data 28.12.2007 ai Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____/____/____;



per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività;

per intervenuta pubblicazione all'albo per 15 giorni consecutivi senza opposizioni;
(decorsi 10 gg. Dall'ultimo di pubblicazione – art. 143, c. 3 del T.U. n. 267/2000);

per intervenuta comunicazione da parte del Comitato di Controllo (seduta del ____/____/____
prot. N._____) e di non aver riscontrato vizi di legittimità.


Copia Conforme all'originale
Pabillonis, Li 28.12.2007

Il Responsabile del Procedimento



- Approvato con atto C.C.n. 46 del 20/12/2007 , divenuto esecutivo il 21/01/2008 (a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi e decorsi 10 gg. dall'ultimo di pubblicazione)
- Il Presente Regolamento è depositato in Segreteria ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dal 22/01/2008 al 5/02/2008
- ENTRERA' in vigore il 01/03/2008

COMUNE DI PABILLONIS
PROV. MEDIO CAMPIDANO



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Articolo 1	Principi generali
Articolo 2	Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente
Articolo 3	Informazione del contribuente
Articolo 4	Conoscenza degli atti e semplificazione
Articolo 5	Chiarezza e motivazione degli atti
Articolo 6	Tutela dell'integrità patrimoniale
Articolo 7	Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
Articolo 8	Interpello del contribuente
Articolo 9	Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
Articolo 10	Garante del contribuente
Articolo 11	Diritti del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali del Comune e disposizioni varie
Articolo 12	Ambito di applicazione
Articolo 13	Rinvio ad altri regolamenti del Comune ed a leggi statali
Articolo 14	Regolamenti speciali
Articolo 15	Determinazione delle aliquote e delle tariffe
Articolo 15bis	Importi minimi per la riscossione dei crediti derivanti da attività di accertamento per il rimborso dei tributi
Articolo 15 ter	Misura degli interessi moratori e compensazione
Articolo 16	Forme di gestione delle entrate
Articolo 17	Soggetti responsabili della gestione
Articolo 18	Attività di verifica e di controllo
Articolo 19	Caratteri dell'attività e degli atti di gestione
Articolo 20	Procedimento di verifica e di controllo
Articolo 21	Procedimenti sanzionatori
Articolo 22	Procedimenti contenziosi
Articolo 23	Riscossione volontaria
Articolo 24	Riscossione coattiva
Articolo 25	Esercizio dell'autotutela
Articolo 26	Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato
Articolo 27	Accertamento con adesione
Articolo 28	Accertamento con adesione su iniziativa dell'Ufficio
Articolo 29	Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente
Articolo 30	Definizione mediante accertamento con adesione
Articolo 31	Adesione agli atti di imposizione
Articolo 32	Conciliazione giudiziale
Articolo 33	Entrata in vigore

Articolo 1 - Principi generali.

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo dei tributi, e delle altre entrate non tributarie nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Articolo 2 - Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente

1. Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27.7.2000, concernente "Disposizioni in materia dei diritti del contribuente".
2. I provvedimenti tributari di carattere generale devono menzionare l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
3. I provvedimenti che non hanno oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti l'oggetto del titolo del provvedimento medesimo.
4. I richiami di altre disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria si fanno indicando nel provvedimento il contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si intende fare rinvio.
5. Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia tributaria debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
6. I provvedimenti tributari del Comune di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Articolo 3 - Informazione del contribuente

1. Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

Articolo 4 - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Gli uffici del Comune devono assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvedono comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in loro possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. Il funzionario responsabile del tributo deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o

correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito.

3. Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisite ai sensi dell'art.18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi del Comune risultanti da dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo valore, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti, il funzionario responsabile del tributo deve invitare il contribuente con le modalità previste per legge, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Articolo 5 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti del funzionario responsabile del tributo sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti devono tassativamente indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
 - d) sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Articolo 6 - Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione e l'accollo del tributo altrui, esclusivamente per i tributi riscossi direttamente dal Tesoriere dell'Ente;
2. Il Comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di tributi del Comune. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto a quello accertato.
3. Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell'obbligazione tributaria indicati al comma 1, si fa rinvio alle disposizioni ed ai provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 8 della legge 212 del 27 luglio 2000.

Articolo 7 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.

Articolo 8 - Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile del tributo entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.
5. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

Articolo 9 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando è iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione di verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni con motivato atto del funzionario responsabile del tributo. I verificatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni presentate dal contribuente, previo assenso motivato del funzionario responsabile del tributo.
6. Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dei verificatori, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.

Articolo 10 - Garante del contribuente

1. Fermo restando l'esercizio delle funzioni che sono demandate al Garante del contribuente, così come previsto dall'articolo 13 della legge 212 del 27.7.2000, il Comune può nominare per l'esercizio di tali funzioni, nell'ambito delle facoltà accordate dalla legge al Comune per i tributi di cui è soggetto attivo, apposito Garante del contribuente.

Articolo 11 - Diritti del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali del Comune e disposizioni varie

1. Le disposizioni del presente capo, in quanto compatibili, s'intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.
2. Nel caso di assenza del funzionario responsabile del tributo o nel caso di entrate di natura patrimoniale, le funzioni ad esso assegnate sono attribuite al funzionario responsabile del servizio o dell'Ufficio.
3. Nel caso di entrate date in concessione dal Comune, le funzioni sono espletate dal concessionario, sotto la vigilanza del responsabile dell'Ufficio o del servizio, il quale è tenuto a segnalare alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate nell'attività del concessionario, in rapporto ai principi contenuti nel presente capo del regolamento.

Articolo 12 - Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina l'accertamento, la liquidazione, il rimborso, la riscossione ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di per le parti dell'obbligazione non riservate alla legge statale, così come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'autotutela e gli altri istituti deflativi in esso richiamati, aventi la finalità di migliorare i rapporti con i cittadini.
3. Nel caso di concessione in appalto della gestione di entrate tributarie o patrimoniali, la Ditta concessionaria è tenuta ad attenersi alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Il funzionario responsabile dell'Ufficio o del servizio competente è tenuto a vigilare sul puntuale rispetto del regolamento da parte del concessionario ed a segnalare alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate.

Articolo 13 - Rinvio ad altri regolamenti del Comune ed a leggi statali

1. Per le parti del rapporto giuridico non definite dal presente regolamento, si fa rinvio ai regolamenti speciali o generali del Comune ed alle leggi statali, in quanto compatibili.

Articolo 14 - Regolamenti speciali

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può, nei termini di legge, adottare appositi regolamenti.
2. I provvedimenti ed i regolamenti di natura tributaria debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Il funzionario responsabile del tributo provvede, nei termini e con la modalità stabilite dalla legge, ad assolvere l'obbligo di cui al comma 2.

Articolo 15 - Determinazione delle aliquote, tariffe, importi minimi e arrotondamenti

1. Le aliquote dei tributi sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 dicembre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo.
2. Le tariffe delle entrate patrimoniali sono approvate dalla Giunta comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale, entro il termine indicato al comma 1.
3. Il termine del 31 dicembre è automaticamente posticipato, in conformità a quanto eventualmente al riguardo stabilito dalla legge finanziaria.
4. Sono stabiliti, per ciascun tributo comunale, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi.
5. Si osservano le disposizioni dettate al riguardo dai commi 166 e 168 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché i principi contenuti nell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002 n. 289.
6. Gli importi sono fissati tenendo conto delle modalità previste per il pagamento del tributo, delle spese di riscossione, nonché degli adempimenti a carico del Comune per la riscossione e il rimborso, al fine di garantire il vantaggio economico della riscossione stessa.
7. Non si fa luogo al versamento se l'imposta comunale sugli immobili da versare è non superiore a € 5,00. Se l'importo da versare è superiore a € 5,00, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta.
8. Non si fa luogo all'iscrizione a ruolo della tassa rifiuti per somme inferiori a € 10,00.
9. Non si fa luogo al versamento della tassa giornaliera di smaltimento e TOSAP se l'importo da versare è non superiore a € 2,00. Se l'importo da versare è superiore a € 2,00, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta.

10. Non si fa luogo al versamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti di affissione se l'importo da versare è non superiore a € 2,00. Se l'importo da versare è superiore a € 2,00, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta o del diritto dovuto.
11. Il versamento di somme dovute all'Ente a titolo di tributi locale deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è pari o superiore a 50 centesimi.

Articolo 15 bis

Importi minimi per la riscossione dei crediti derivanti da attività di accertamento per il rimborso dei tributi

1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo, anche coattiva, e alla riscossione dei crediti, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative e interessi, derivanti dall'attività di accertamento, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito e con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo di €10,00;
2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario comprensivo o costituito solo da sanzioni e interessi, derivi dalla ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
3. Se l'importo del credito supera il limite stabilito nel precedente comma 1, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
4. Non si fa luogo al rimborso del tributo pagato e non dovuto quando l'importo da rimborsare non superi, per ciascun anno d'imposta e per ciascun provvedimento, l'importo di €10,00.
5. Non si fa luogo al versamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti di affissione se l'importo da versare è non superiore a € 2,00. Se l'importo da versare è superiore a € 2,00, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta o del diritto dovuto.
6. Le disposizioni regolamentari di cui ai commi precedenti si applicano per i crediti d'imposta e per le somme da restituire accertati o ammessi al rimborso a seguito di provvedimenti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme stesse, per le annualità per le quali non è ancora decaduto il potere di accertamento o non è ancora prescritto il diritto al rimborso.

Articolo 15 ter

Misura degli interessi moratori e compensazione

1. Si osservano le disposizioni dettate al riguardo dai commi 165 e 167 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
2. La misura annua degli interessi per tutti i tributi locali, comunque denominati, viene determinata nello stesso saggio stabilito dall'art. 1284 del Codice civile, che per il 2008 è pari a 2,5% in ragione d'anno e che deve intendersi modificato all'occorrenza coerentemente alle variazioni del tasso legale.
3. La compensazione dei crediti e dei debiti, relativi ai tributi locali riscossi direttamente dal Tesoriere dell'Ente, viene disciplinata come segue:
 - il credito vantato dal contribuente, da portare in compensazione deve essere certo, liquido ed esigibile perché discendente da apposito provvedimento scritto definito dall'ufficio, ovvero da pronuncia del Giudice tributario;
 - nell'atto di compensazione, che deve essere compilato su apposito modulo prestampato dal Comune e presentato all'Ufficio tributi contestualmente

all'effettuazione della compensazione, deve essere espressamente indicato il suddetto titolo relativo al credito vantato e l'intero importo dovuto al Comune, prima della compensazione.

Articolo 16

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio comunale determina le forme di gestione delle entrate, in conformità ai principi contenuti nell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, avendo riguardo al perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

Articolo 17

Soggetti responsabili della gestione

1. Alla emissione degli atti di gestione provvedono, quando la gestione è effettuata in economia dal Comune, il funzionario responsabile dello specifico tributo, per le entrate tributarie ed il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio, per le entrate patrimoniali.
2. Il funzionario responsabile del tributo è nominato con delibera della Giunta comunale e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
3. Il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio è nominato dal Sindaco e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
4. Nel caso di assenza detti funzionari sono sostituiti di diritto da coloro che, in base alle disposizioni regolamentari, sono tenuti a sostituirli.
5. Per i tributi e le entrate patrimoniali concesse in appalto, i predetti funzionari vigilano sull'attività dei concessionari, con l'obbligo di segnalare tempestivamente alla Giunta comunale eventuali irregolarità compiute da tali soggetti.

Articolo 18

Attività di verifica e di controllo

1. La liquidazione delle entrate è atto di gestione obbligatorio.
2. L'attività di rettifica e di accertamento è svolta dai funzionari, in conformità alle risorse assegnate al loro Ufficio, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale.
3. Gli Uffici improntano la loro attività ai principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure imposte ai soggetti obbligati, nel rispetto concreto delle finalità perseguite dalla legge n. 241/1990.

Articolo 19

Caratteri dell'attività e degli atti di gestione

1. Gli atti di gestione debbono contenere la motivazione, per consentire il più ampio diritto di difesa al soggetto obbligato.
2. Nell'attività di gestione ampio deve essere il ricorso del funzionario all'autotutela ed agli istituti deflativi del contenzioso specificatamente richiamati dal presente regolamento.

Articolo 20

Procedimento di verifica e di controllo

1. Nell'attività di verifica e di controllo l'Ufficio si avvale prioritariamente dei dati e dei documenti in possesso dell'Amministrazione comunale.
2. Gli uffici del Comune debbono trasmettere all'Ufficio Tributi copia dei documenti utili per l'espletamento delle funzioni di accertamento.

3. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che esso ritenga necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di accertamento.
4. Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon esercizio dell'azione di accertamento.
5. Quando non sia altrimenti possibile l'Ufficio acquisisce direttamente le notizie dal soggetto obbligato, progressivamente mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

Articolo 21

Procedimenti sanzionatori

1. Responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate tributarie, e il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio, se trattasi entrate patrimoniali.
2. Il funzionario responsabile del tributo determina la sanzione, qualora la stessa sia stabilita dalla legge in misura variabile, sulla base dei criteri stabiliti dall'art.7 del D.Lgs.n.472/97 avendo riguardo a quanto disposto dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, e successive modificazioni.
3. Il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio determina la sanzione, entro i limiti stabiliti dalla legge, sulla base dei principi di cui alla legge n. 689 del 1981.
4. Gli interessi relativi ai rapporti tributari sono determinati con applicazione dei tassi di interesse stabiliti per i tributi erariali, computati con le medesime modalità di determinazione, anche per i periodi d'imposta e per i rapporti, non ancora definiti, precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. Gli interessi relativi a rapporti patrimoniali sono determinati sulla base delle disposizioni del codice civile.

Articolo 22

Procedimenti contenziosi

1. La procedura contenziosa avente per oggetto tributi comunali è disciplinata dalle norme contenute nel D.Lgs. n.546/97. La costituzione in giudizio è disposta con provvedimento della Giunta comunale, sulla base di una apposita relazione del funzionario responsabile del tributo. La rappresentanza in giudizio è attribuita al Sindaco. L'assistenza tecnica può essere affidata a dipendenti del Comune o a professionisti esterni abilitati dalla legge alla difesa tributaria.
2. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile.

Articolo 23

Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate patrimoniali avviene, anche congiuntamente, con le forme dettate dall'art.52 del D.Lgs. n. 446/97.
2. La scelta delle forme di riscossione è effettuata, per ciascuna entrata, nel relativo regolamento, avendo riguardo alla esigenza di semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti obbligati e al confronto costi-benefici comparato fra le varie forme di riscossione possibili.
3. Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione, né a rimborsi, quando l'importo complessivo non supera Euro 10,00;
4. Quando la legge finanziaria posticipa il termine ordinario per l'approvazione delle tariffe, automaticamente s'intendono spostati di mesi due da tale termine i pagamenti la cui scadenza è fissata dalla legge o dal regolamento del Comune prima di detta scadenza.

Articolo 24

Riscossione coattiva

1. Alla riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali il Comune provvede o con decreto ingiuntivo, ai sensi di quanto disposto dal R.D. 14.4.1910, n.639, o con ruolo esattoriale. Ai sensi di quanto disposto dal DPR n. 602 del 29.9.1973 e successive modificazioni.
2. Alla formazione ed alla approvazione degli atti provvede direttamente il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate di carattere tributario, o il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio, se trattasi di entrate di carattere patrimoniale.
3. Quando la legge lo consente, il numero delle rate delle riscossioni esattoriali è determinato dai funzionari sopra indicati, sentito al riguardo la Giunta comunale.

Articolo 25

Esercizio dell'autotutela

1. Rientra nei doveri d'ufficio del responsabile del tributo e del responsabile dell'Ufficio o del Servizio, annullare, con atto motivato, gli atti, quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.
2. La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - a. errore di persona;
 - b. evidente errore logico o di calcolo;
 - c. errore sul presupposto;
 - d. doppia imposizione;
 - e. mancata considerazione di pagamenti;
 - f. mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - g. sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h. errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio.
4. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposta dal soggetto obbligato.
5. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi compreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
6. Nel caso di grave inerzia del funzionario competente, alla Giunta comunale è attribuito il potere sostitutivo.
7. Per i provvedimenti di annullamento o di sospensione di importo superiore di euro 5.000 il funzionario acquisisce il preventivo parere della Giunta comunale.
8. Il funzionario competente non deve acquisire il parere della Giunta comunale nei casi di rigetto delle istanze di autotutela o di sospensione.

Articolo 26

Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato.

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti o la restituzione di somme versate, ma non dovute.
2. Il funzionario responsabile competente, nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.
3. Se l'istanza è consegnata direttamente al Comune, l'Ufficio ne rilascia apposita ricevuta.

4. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria della Commissione Tributaria ed al Concessionario della riscossione, se trattasi di cartella esattoriale.

Articolo 27

Accertamento con adesione

1. Il Comune, per favorire la definizione pacifica dei rapporti tributari, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come risulta disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni.

Articolo 28

Accertamento con adesione su iniziativa dell'Ufficio

1. L'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, deve invitare il contribuente, anche a mezzo del servizio postale, a comparire per una eventuale definizione del rapporto tributario, mediante applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.

Articolo 29

Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare all'Ufficio, anteriormente alla eventuale impugnativa dell'atto, istanza, in carta libera, di addivenire all'adesione dell'accertamento, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il termine per la proposizione del ricorso è sospeso per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
4. Il contribuente è tenuto a comparire nel giorno fissato dall'Ufficio. La mancata comparizione del contribuente comporta la rinuncia dello stesso alla definizione dell'atto mediante l'applicazione del presente istituto.
5. Qualora la natura dell'obbligazione tributaria non renda legittima l'applicazione dell'istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente. Dalla data di notifica del provvedimento di rigetto riprendono a decorrere i termini per la proposizione del ricorso da parte del contribuente.

Articolo 30

Definizione mediante accertamento con adesione

1. La determinazione delle sanzioni, la quantificazione degli interessi, la rateizzazioni dell'importo complessivamente dovuto dal contribuente e delle conseguenti garanzie che il contribuente è tenuto a produrre sono disciplinate dalle norme contenute nel decreto legislativo n. 218/1997, al quale si fa rinvio.
2. Copia dell'atto di accertamento con adesione, debitamente sottoscritto dalle parti, è rilasciata a cura del funzionario responsabile del tributo al contribuente o al suo rappresentante.

Articolo 31

Adesione agli atti di imposizione

1. Nei casi in cui risulterebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'acquiescenza degli avvisi di accertamento da parte del contribuente comporta l'applicazione dei benefici previsti dall' art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997.

2. Qualora la natura del rapporto non renda applicabile il presente istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente che abbia fatto formale richiesta all'Ufficio per la relativa applicazione.

Articolo 32

Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'assistente tecnico che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.
2. Per quanto riguarda la procedura e le conseguenze della definizione delle liti con applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 546/92.

Articolo 33

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno _____.